

proposta di legge n. 176

a iniziativa del Consiglio provinciale di Pesaro Urbino

ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto e della l.r. 5 settembre 1974, n. 23

presentata in data 25 gennaio 2012

dichiarata ammissibile dall'Ufficio di Presidenza in data 24 gennaio 2012

TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO SOGGETTO A PREDAZIONE

Signori Consiglieri,

la legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la tutela della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" considera la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato e affida alle Regioni i poteri di gestione, controllo e tutela della stessa. Spetta, quindi, alle Regioni adottare anche tutte le misure idonee ad evitare i danni causati dalla fauna selvatica.

Con legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 "Interventi e indennizzo per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e randagi" la Regione Marche promuove ed attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovino-caprini ed equini da lupi e cani randagi o ferali. Per il periodo 2006-2009 sono stati erogati indennizzi pari a euro 194.066,00.

La direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat) inserisce nell'Allegato II: "specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", il lupo (*Canis lupus*) come "specie Prioritaria".

E' accertato che negli ultimi anni nella regione Marche si è registrata una espansione di molte specie selvatiche, con la stabilizzazione, in aree maggiormente vocate, di numerosi nuclei riproduttivi dalle fasce alto collinari e montane verso le zone rurali vallive. Il fenomeno documentato dall'OFR Marche è da considerarsi naturale, ed è osservato ormai da anni in molte regioni d'Italia, dove le zone forestate stanno velocemente riconquistando le aree abbandonate dagli insediamenti agricoli tradizionali. Oltre a varie specie di ungulati selvatici, questo processo naturale ha coinvolto anche predatori, tra cui il lupo, che negli anni ha dimostrato di potersi adattare con facilità anche a contesti semi-urbanizzati e poter facilmente integrare le prede selvatiche con quelle domestiche, impostando la propria ecologia alimentare proprio sugli animali da allevamento, in particolare sugli ovicaprini.

La presenza di nuclei stabili di lupo dove si svolgono attività zootecniche ha creato in tempi molto rapidi danni che per tipologia (uccisione capi, perdita produzione latte, aborti, impossibilità di utilizzare determinate aree di pascolo,

ecc.) e per dimensione economica sono in grado di mettere a repentaglio la sopravvivenza delle aziende agricole che, oggi assumono un gran valore non solo dal punto di vista socio-economico ma anche per la salvaguardia del paesaggio rurale e la biodiversità.

Per fronteggiare questa situazione si rende necessario adottare degli strumenti normativi più adatti per assicurare in caso di danno un celere ed adeguato risarcimento agli allevatori colpiti, dall'altro è necessario validare e poi diffondere delle tecniche di prevenzione che siano effettivamente adatte al contesto ambientale e gestionale locale, che siano efficaci e sostenibili da un punto di vista economico sia in fase di realizzazione che di manutenzione.

Atteso che, a fronte di una situazione grave che coinvolge una numerosa categoria di cittadini che vivono nelle aree rurali, si ritiene, di proporre interventi finanziari volti a tutela del patrimonio zootecnico e di incentivazione della stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di predatori appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 157/1992 ed in particolare del lupo (*Canis lupus*).

Accertata la sussistenza dell'utilità della proposta di legge in questione correlata al soddisfacimento delle esigenze della collettività, in particolare quella che risiede nelle aree rurali e alla ricaduta sull'economia agricola locale anche in funzione dei danni causati, il contesto della proposta di legge è innovativo, in quanto si passa dall'indennizzo alla prevenzione riconoscendo così accanto al principio di conservazione e tutela della fauna selvatica, quello della salvaguardia dell'economia rurale, agro-silvo-pastorale, come scritto all'articolo 1, comma 2, della stessa.

Si parla pertanto di prevenzione, in linea con le normative europee, incentivata attraverso un investimento regionale (articolo 2, comma 2) che finanzia misure quali recinzioni, sistemi di allerta, video sorveglianza, cani da guardiania e polizze assicurative (articolo 3, comma 1), garantendo così la tutela e conservazione della fauna selvatica che la salvaguardia dell'economia rurale.

Sarà infine cura della Giunta regionale prevedere un regolamento (articolo 4) che stabilisca le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi regionali.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito "animali predatori".

2. La Regione si impegna a conciliare la salvaguardia della fauna con la tutela delle attività agro-silvo-pastorali che rappresentano uno strumento di conservazione ambientale e di sostegno all'economia rurale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

- a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;
- b) incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

Art. 2
(Misure di prevenzione)

1. La Regione si impegna a promuovere la conoscenza delle azioni di prevenzione tra gli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento, ritenendola condizione essenziale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 attraverso una capillare informazione ed assistenza tecnica di supporto tramite il coinvolgimento delle associazioni degli agricoltori e allevatori e il servizio veterinario dell'ASUR.

2. Si intendono per opere di prevenzione, oggetto di contributo regionale, la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammmodernamento di stalle o ricoveri per animali e recinzioni metalliche o elettriche, e sistemi di allerta o sorveglianza come specificato nel regolamento di attuazione della presente legge facente parte integrante della stessa, di cui all'articolo 4.

3. E' altresì oggetto di contributo regionale l'acquisto di cani da guardiania.

4. Le Province competenti per territorio, erogano agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di prevenzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) sulla base della ripartizione fra le Province dei fondi regionali.

5. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta

ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Non è ammesso un contributo superiore a 25.000,00 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi regionali fra le Province.

Art. 3

(Contratti assicurativi)

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno, che supera il 20 per cento della produzione normale, considerando il valore medio delle specie, della razza, sesso, età, compresa l'iscrizione eventuale agli albi genealogici o registri di razza. Il contributo è ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi stipulati su tutto il valore della produzione.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa, se istituiti, di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.).

Art. 4

(Modalità di intervento)

1. Con regolamento regionale sono individuate, in particolare:

a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'articolo 1, comma 1;

- b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;
- c) le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 5.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2013, è stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1, sono iscritte, a decorrere dall'anno 2013 nelle UPB 31002 e 31003 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 6

(Abrogazione)

1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17 (Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi) è abrogata.